

**UOC Affari Generali**

**Il dirigente della UOC Affari Generali  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 410 del 03/05/2022**

**OGGETTO: Utilizzo fondo 20.20.20.101 Esercizio anno 2021 ai fini del pagamento della fattura n° 25/2021 emesse dall'Avv. Antonio Stanizzi in ordine all'attività professionale svolta a favore dell'Ente nel procedimento di recupero crediti IFO/Kratos spa rgn 10714/2010**

Esercizi/o 2021 - 20.20.20.101    Centri/o di costo 2003000

- **Importo presente Atto: € 9.089,48**

- **Importo esercizio corrente: € 0,00**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

**Autorizzazione n°: 2021/122022.1372**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Affari Generali    Proposta n° DT-415-2022

**L'estensore**

**Graziano Fronteddu**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Eleonora Allocca**

**Il Dirigente della UOC Affari Generali**

**Gianluca Moretti**

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

***Il Dirigente della UOC Affari Generali***

Visti il D. Lgs. 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n° 288;  
 la L. R.23 gennaio 2006 n° 2;  
 l'Atto Aziendale adottato con deliberazione del 19/02/ 2019 n° 153 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n° U00248 del 02/07/2019, modificato e integrato con la deliberazione n° 1254 del 02.12.2020, n° 46 del 21 gennaio 2021 e n° 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione del 30.03.2021 n° G03488;

PREMESSO che questi Istituti hanno affidato la propria rappresentanza e difesa, in sede giudiziale e stragiudiziale, all'avvocato Antonio Stanizzi - Studio Legale Stanizzi, per la controversia di seguito indicata:

<b>RGN</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>FT. PRO-FORMA</b>
10714/2010	KRATOS	158/2018

che l'Avvocato Antonio Stanizzi, terminata la propria attività professionale ha emesso la notula pro-forma sopra riportata, ai fini dell'accettazione da parte di questi Istituti del relativo compenso richiesto;  
 che detta notula è stata oggetto di confronto tra l'avvocato e gli I.F.O.;  
 che a seguito di intervenute rettifiche e successiva definitiva valutazione positiva da parte dell'Ente della notula sopra citata lo stesso professionista ha emesso la seguente fattura:

<b>NUMERO FT.</b>	<b>RGN</b>	<b>NOMINATIVO</b>
FT. 25/2021	10714/2010	KRATOS

CONSIDERATO che a sostegno della relativa attività liquidatoria si riportano le seguenti motivazioni:

- 1) in passato, non essendo presente una procedura aziendale per l'affidamento degli incarichi a legali esterni, né alcun obbligo normativo che disponesse l'applicazione di tariffari ad un dato livello minimo, medio o massimo, le diverse direzioni strategiche aziendali susseguitesesi nel tempo hanno impartito agli uffici competenti diverse istruzioni per la scelta dei legali, per la richiesta o meno di preventivi e per l'applicazione dei vari tariffari, consentendo ai legali di adottare il regime tariffario *ratione temporis* applicabile sia ai valori "medi" sia a quelli "minimi";
- 2) che l'incarico relativo alla fattura di cui sopra è stato conferito antecedentemente all'anno di adozione delle deliberazioni n° 185/2016, 1142/2017 e 39/2021 di adozione dei regolamenti in materia di affidamento d'incarico pro-

fessionale e determinazione dei compensi spettanti agli avvocati del libero foro;

3) che la predetta fattura, redatta dal predetto legale ai valori tabellari medi, consente di conseguire comunque un sensibile risparmio per gli Istituti, atteso che la stessa, sebbene riferita a più soggetti convenuti, non include l'applicazione *ex lege* del supplemento degli onorari esigibili in contenziosi con pluralità di parti;

**RAVVISATO** che è necessario procedere al pagamento della fattura n.25/2021 a favore dell'Avv. Antonio Stanizzi; utilizzando la complessiva somma totale di € 9.089,48 al lordo delle ritenute di legge già impegnata sul fondo 20.20.20.101 esercizio anno 2021;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7/8/1990, n. 241, come modificata dalla legge 11/02/2005, n. 15.

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di procedere al pagamento della fattura n.25/2021, utilizzando la somma complessiva di € 9.089,48, al lordo delle ritenute di legge, già impegnata sul fondo 20.20.20.101 esercizio anno 2021, a favore dell'avvocato Antonio Stanizzi a fronte dell'attività professionale svolta dallo stesso per la rappresentanza e difesa degli I.F.O., in sede giudiziale e stragiudiziale, nella controversia in premessa riportata.

La U.O.C. AA.GG. curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

**Gianluca Moretti**

# FEPA - ABSTRACT XML



**STANIZZI ANTONIO**  
**00197 VIALE MARESCIALLO IT**  
**PILSUDSKI 118**  
**Partita IVA: 10019730588**  
**Codice fiscale: STNNTN55E03C3520**

**Spett.le**  
**Istituti Fisioterapici Ospitalieri -**  
**Uff\_eFatturaPA - Via Elio Chianesi**  
**53 - 00144 - Roma**  
**Codice Univoco Ufficio:UFWFGB**

<b>Fattura</b>	<b>22/03/2021</b>	<b>FPA 25/21</b>		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro

<b>Ritenuta</b>			
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale

CODIFICA	UN. MIS.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SCONTI	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IVA
		1	5724,00		6439,50		22,00
DESCRIZIONE	KRATOS S.p.A. - giudizio Tribunale Roma RG 10714.2010 - Vs. delibera conferimento incarico 5.2010						
		1	919,04		919,04		0,00
DESCRIZIONE	spese anticipate nel Vostro interesse						

**IMPOSTE**

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	1.473,36
Escluso Art. 15 DPR 633/72	0,00	0,00

**IMPOSTE**

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	1.473,36
Escluso Art. 15 DPR 633/72	0,00	0,00

<b>Importo a carico SSR:</b>	<b>919,04</b>
<b>Quota Fissa:</b>	
<b>Bollo:</b>	<b>2,00</b>
<b>Toale Documento:</b>	<b>9.089,48</b>
<b>TOTALE DA PAGARE:</b>	<b>7.801,58</b>

PARCELLA FPA 25/21 \_22-MAR-21 \_9089,48

Onorari		€ 7.358,54
cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.		€ 257,58
<b>Totale Imponibile</b>		<b>€ 7.616,12</b>
IVA 22,00 % su Imponibile		€ 1.473,36
<b>Totale</b>		<b>€ 9.089,48</b>
Ritenuta d'acconto	%	
<b>Netto a pagare s.e.o.</b>		<b>€ 7.801,58</b>

# ANTONIO STANIZZI

**Avvocato**

Viale Maresciallo Pilsudski, 118 - 00197 Roma  
c.f. STN NTN 55E03 C3520 – p. IVA 10019730588  
tel. 06 80690614 r.a. – fax 06 80696235

Roma, 31 luglio 2018

Spettabile  
Istituti Fisioterapici Ospedalieri  
Via Elio Chianesi, 53  
00144 Roma  
C.F.: 02153140583

Proforma n. 158/2018

Oggetto: Kratos S.p.A. – Giudizio Tribunale di Roma RG 10714/2010 Esecuzione mobiliare –  
Valore € 346.239,36 – Vs. delibera conferimento incarico n. 5 del 2010

Competenze ed onorari	€ 5.724,00
Rimborso spese generali 12,5%	€ 715,50
C.P.A. 4%	€ 257,58
IVA 22 %	€ 1.473,36
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.170,44</b>
Ritenuta acconto	€ 1.287,90
Spese esenti IVA*	€ 919,04
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.801,58</b>

La presente non costituisce fattura che sarà emessa al momento del pagamento

\*spese anticipate per conto del Cliente, esenti da base imponibile ex art. 15 DPR 633 /1972 – i relativi giustificativi sono conservati in studio o presso gli uffici giudiziari competenti

Accreditare su Banca Centro Calabria - IBAN IT 16 W 08258 04401 006 000000001

**Nota spese per ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI  
c/ KRATOS S.p.A.**

**Trib. Roma RG 10714/2010 - esecuzione mobiliare  
valore nello scaglione € 341.239,36**

**Vs. delibera conferimento incarico n. 5 del 2010**

	<b>SPESE</b>	<b>DIRITTI</b>
posizione e archivio		142,00
disamina		35,00
redazione atto opposizione a precetto		142,00
scritturazione		0,00
collazione		0,00
richiesta notifica	9,80	35,00
ritiro atto		35,00
esame relata		35,00
iscrizione a ruolo	880,00	35,00
bollo per iscrizione a ruolo	8,00	0,00
<b>udienza 18 febbraio 2011</b>	€	71,00
deduzioni in udienza	€	142,00
esame provvedimento Giudice	€	35,00
<b>udienza 25 novembre 2011</b>	€	71,00
precisazione conclusioni	€	142,00
esame conclusioni controparte	€	142,00
redazione conclusionale	€	142,00
scritturazione	€	-
collazione	€	-
accesso cancelleria	€	35,00
deposito detta	€	35,00
ritiro memoria controparte	€	-
esame detta	€	71,00
redazione memoria di replica	€	142,00
scritturazione	€	-
collazione	€	-
accesso cancelleria	€	-
deposito detta	€	35,00
esame dispositivo	€	35,00
disamina sentenza	€	71,00
copia ordinanza estinzione	21,24	21,00
ritiro detto		35,00
corrispondenza informativa		142,00
consultazioni cliente		142,00
<b>TOTALE euro</b>	<b>919,04</b>	<b>1691,00</b>
 <b>ONORARI</b>		
studio controversia		1677,00
consultazioni cliente		0
ricerca documenti		0
redazione atto introduttivo		1332,00
partecipazione udienza ( 2)		512,00
redazione memorie conclusionali		3255,00
<b>TOTALE</b>		<b>4033,00</b>
 <b>RIEPILOGO</b>		
compentenze		1691,00
onorari		4033,00
spese esenti		919,04

**Da:** [aagg](mailto:aagg)  
**A:** [ufficiolegale@cert.ifo.it](mailto:ufficiolegale@cert.ifo.it); [graziano.fronteddu@ifo.gov.it](mailto:graziano.fronteddu@ifo.gov.it)  
**Oggetto:** I: notule insolute 1 ottobre 2019  
**Data:** venerdì 13 marzo 2020 13:43:04

---

Da : "Per conto di: antoniostanizzi@ordineavvocatiroma.org" posta-certificata@legalmail.it  
A : ifo@pec.aruba.it, diramm@cert.ifo.it, aagg@cert.ifo.it  
Cc :  
Data : Fri, 13 Mar 2020 12:15:55 +0100  
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: notule insolute 1 ottobre 2019

Illustri Signori,

faccio seguito alla precedenti comunicazioni ( pec del 9 giugno 2017,31 luglio 2018, 11 dicembre 2018, 18 febbraio 2019, 21 febbraio 2019 ) segnalandoVi che le notule proforma emesse, già riepilogate nelle precedenti mail, risultano ad oggi impagate.

I colloqui intervenuti presso i Vostri Uffici con l'Avvocato Andreasi hanno prodotto, da parte di quest'ultimo, esclusivamente assicurazioni in merito ad un immediato pagamento, senza alcun positivo esito.

Come ben noto ai Vostri competenti Uffici, tutte le notule sono state redatte in conformità ai decreti ministeriali medio tempo vigenti e, ove applicabile, la convenzione in essere, non sussistendo, pertanto, alcun fattore ostativo al pagamento delle notule.

Nel ribadire che sugli importi da Voi dovuti maturano, decorsi trenta giorni dall'emissione delle rispettive notule, interessi moratori ex decreto legislativo 191.2012, Vi invito a voler provvedere, entro e non oltre trenta giorni dalla presente, al pagamento dei complessivi importi dovuti, restando a disposizione per un incontro con il Vostro Signor Direttore Generale e /o con il Vostro Signor Direttore Amministrativo per una compiuta esplicazione della situazione.

La presente deve intendersi quale formale atto di messa in mora ed interruttivo della prescrizione, fatto salvo , in difetto di pagamento, il necessario ricorso ad opportuna azione giudiziale.

Con i migliori saluti

Avvocato Antonio Stanizzi



Da "Ordine Avvocati Roma" <antonio.stanizzi@ordineavvocatiroma.org> **ifo\_058\_IFO\_AOO\_REGISTRO\_UFFICIALE\_I.0008734.02-07-2021**

A "ifo@pec.aruba.it" <ifo@pec.aruba.it>, "diramm@cert.ifo.it" <diramm@cert.ifo.it>, "aagg@cert.ifo.it" <aagg@cert.ifo.it>, "ufficiolegale@cert.ifo.it" <ufficiolegale@cert.ifo.it>

Data giovedì 1 luglio 2021 - 15:50

**pagamento fatture**

Illustri Signori,

dopo i vari colloqui intervenuti con l'Avvocato Andreasi ed i recenti intercorsi con la Dr.ssa Eleonora Allocca e il Signor Graziano Fronteddu ( nel corso dei quali sono state esaminate tutte le posizioni ) ho provveduto, come d'intesa, ad emettere in data 14 marzo 2021 le fatture da n. 1 a n. 21 PA, in data 22 marzo 2021 le fatture distinte dal numero 22 al n. 30 PA ed in data 23 marzo 2021 le fatture da n. 31 a n. 34 PA, tutte relative ai compensi a me dovuti per le posizioni definite.

La gran parte delle notule proforma erano state, peraltro, già sottoposte ai Vostri competenti Uffici ( in data 9 giugno 2017, 31 luglio 2018, 11 dicembre 2018, 18 febbraio 2019, 21 febbraio 2019) e quindi già oggetto di congiunto esame.

Solo la fattura n. 17.2021 è stata da Voi saldata con valuta 17 giugno 2021, mentre alla data odierna tutte le altre fatture risultano insolute.

E' doveroso ribadire che, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento ( nel Vostro caso 60 giorni dall'inoltro della mera richiesta di pagamento) sono da Voi dovuti i relativi interessi moratori.

Vi prego pertanto volermi specificare eventuali fattori ostativi al pagamento delle fatture su citate ed a tal riguardo sarò grato di un incontro con i Responsabili dei competenti Vostri Uffici.

Colgo l'occasione per segnalare che devono essere ancora oggetto di definizione le note posizioni relative ai Vostri dipendenti, di cui alle notule già anche a Voi sottoposte.

Confido in un pronto riscontro e porgo i migliori saluti

Avvocato Antonio Stanizzi

DA  
RU  
S

IFO DI ROMA  
- 2 LUG. 2021  
Prot. Arrivo n. .... 8734

## FRONTEDDU GRAZIANO

---

**Da:** Studio Legale Stanizzi <segreteria@studiolegalestanizzi.it>  
**Inviato:** mercoledì 10 marzo 2021 14:59  
**A:** FRONTEDDU GRAZIANO  
**Oggetto:** I: KRATOS S.p.A.  
**Allegati:** dichiarazione\_Verbicaro\_19\_07\_2005.pdf; dichiarazione\_Verbicaro\_Filardo\_Masci\_19\_07\_2005\_1.pdf; escussione testi avanti al Tribunale Rimini.pdf; escussione testi giudizio Tribunale penale.pdf; lettera a IFO 7 novembre 2005.pdf; lettera ad IFO 8 luglio 2011.pdf; mail ad IFO del 15 luglio 2011.pdf; sentenza Corte Appello penale Roma.pdf; sentenza Tribunale Roma ( penale).pdf

**Contr. completamento:** Completare  
**Stato contrassegno:** Contrassegnato

Illustre Signor Fronteddu,  
in allegato è la mail riepilogativa inoltrata all'Avvocato Andreasi.  
A Sua disposizione, cordialità  
Antonio Stanizzi

---

**Da:** Studio Legale Stanizzi <segreteria@studiolegalestanizzi.it>  
**Inviato:** mercoledì 23 gennaio 2019 16:30  
**A:** 'fabio.andreasi@ifo.gov.it' <fabio.andreasi@ifo.gov.it>  
**Oggetto:** KRATOS S.p.A.

KRATOS S.p.A. conseguiva nei confronti degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri decreto ingiuntivo n.754.2005, per il pagamento della somma di € 338.103,36, dovuta, secondo la ricostruzione di Kratos, per fornitura di materiale vario per ufficio.

Avverso detto decreto, proponevano opposizione gli IFO, deducendo che il ricorso per ingiunzione di pagamento poneva a proprio fondamento una serie di presunte forniture effettuate da Kratos S.p.A. ad IFO nel periodo intercorrente tra il 14 maggio ed il 26 maggio 2004.

In particolare, la pretesa Kratos si fondava sulle seguenti fatture, tutte emesse il 26 maggio 2004, aventi i numeri:

21915/V ,21916/V , 21917/V , 21918/V , 21919/V,21920/V, 21921 /V e 21922 /V con relativi documenti di trasporto e prove di consegna sottoscritte, non certo dagli IFO.

Le fatture facevano riferimento ad un ordine presuntivamente emesso dagli Istituti Fisioterapici distinto con il protocollo SAR / DOS / 5609.

Rilevavano, al riguardo, gli IFO, come nessun ordine di acquisto fosse mai stato inviato a Kratos S.p.A. né quest'ultima fosse mai stata invitata a

partecipare ad alcuna gara indetta dagli stessi per la fornitura di materiale di alcun genere.

Peraltro, la sigla SARD /DOS non è mai stata utilizzata dagli Istituti, essendo la vera denominazione del competente Ufficio SAR / DOS.

Si rilevava, ancora, che le fatture prodotte da Kratos a corredo del ricorso per ingiunzione recavano un protocollo SARD/DOS/5609; invero da controlli eseguiti presso gli uffici interni degli IFO, era risultato che tale protocollo si riferiva ad un invito a presentare offerte per la fornitura di apparecchiature informatiche rivolto ad un elenco di società, dettagliatamente individuate, e tra le quali non compariva la Kratos S.p.A.

Evidenziavano ancora gli IFO come, ad assunto di Kratos S.p.A., le merci su indicate erano state consegnate presso la sede degli IFO, in Roma, Viale Regina Margherita 295, mentre, dal 2001 l'unica sede legale, amministrativa ed operativa degli Istituti si trova in Via Elio Chianesi 53, residuando, al tempo, in Viale Regina Margherita solo una biblioteca.

Lo stesso timbro apposto sui documenti di trasporto, prodotti da controparte, appariva a prima vista artefatto né la firma apposta sul detto timbro era riconducibile ad alcuno dei dipendenti IFO muniti dei necessari poteri e, pertanto, gli IFO ne disconoscevano l'autenticità.

Rilevavano, infine gli Istituti esponenti, come a seguito di sollecito di pagamento delle fatture su menzionate, i competenti uffici amministrativi avessero contattato la Kratos S.p.A. per chiarimenti ricevendo, da questa, in data 18 marzo 2005, una comunicazione fax sottoscritta dal Direttore Amministrativo con cui la società opposta confermava *"che tutta la documentazione pervenuta alla Vostra Amministrazione, di estratti conto, di crediti vantati è per un errore di digitazione da parte nostra del codice cliente"* e si chiedeva, pertanto di ritenere tutta la pratica annullata.

Nel corso dell'istruttoria venivano espletate prove per testi; in particolare, all'udienza del 5 maggio 2009, venivano assunti i testi signori Domenico Verbicaro, Giuseppe Filardo ( entrambi dipendenti IFO) e Luciano Vittorio Masci le cui deposizioni, totalmente discordanti, inducevano il Giudice a trasmettere gli atti al Signor Procuratore della Repubblica per le determinazioni di competenza.

Con la sentenza n. 1013/2011, il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione al decreto ed avverso la stessa gli Istituti esponenti hanno proposto impugnazione.

\*\*\*\*\*

In forza di detto titolo esecutivo, Kratos ha attivato vari pignoramenti in danno degli Istituti, incamerando, alla data odierna, la somma complessiva di euro 394.823,65.

\*\*\*\*\*

Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini è stata proposta impugnazione avanti alla Corte di Appello di Bologna; il giudizio è in fase conclusiva, dovendo essere depositate, a breve, le memorie conclusionali.

In detto giudizio, IFO hanno proposto querela di falso relativamente ai documenti prodotti da Kratos a fondamento della sua domanda.

La Corte ha ritenuto ammissibile la querela proposta, ma Kratos non ha esibito gli originali dei documenti, avendo dichiarato in giudizio che gli stessi sarebbero andati distrutti nel corso del " terremoto che ha colpito la città di L'Aquila".

\*\*\*\*

D'altra parte, gli IFO formalizzavano denuncia in relazione ai fatti dedotti da Kratos; sulla scorta di tale denuncia veniva rinviato a giudizio il Signor Riccardo Ricciardi, per i reati di cui agli art. 640, 61 n. 7 c.p. (truffa aggravata), 482 e 81, 2 comma e 61 n. 2, c.p. (falso materiale).

A definizione del giudizio, il Tribunale di Roma, con sentenza 7436/2011, ha assolto il Ricciardi dalle imputazioni al medesimo ascritte, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura in sede per quanto di competenza in ordine alla responsabilità di terzi per le attuali imputazioni o per reati concorrenti e in ordine alle dichiarazioni rese dai testi Luciano Vittorio Masci, Domenico Verbicaro e Giuseppe Filardo.

Avverso detta sentenza, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, costituitisi parte civile nel giudizio di primo grado, hanno formalizzato impugnazione e la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 10 maggio 2013, in accoglimento dell'appello, dichiarava il Signor Ricciardi responsabile civilmente nei confronti degli IFO, condannandolo ad una provvisoria di € 50.000,00.

La Corte ha riconosciuto la falsità dell'ordine, non senza dare rilievo al ruolo avuto da altri soggetti ( vedasi il testo integrale della sentenza, qui allegata).

**ATTO DI DISPOSIZIONE N° 00005 DEL 03 /02/2010**

**IL DIRETTORE GENERALE  
FRANCESCO BEVERE**

Nella sua qualità di Legale Rappresentante degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0720 del 22/12/2008

**CONSIDERATO che:**

- innanzi al Tribunale di Rimini è stato emesso decreto ingiuntivo n° 754/2005 da parte della Società Kratos spa per presunta merce consegnata agli I.F.O.;
- gli I.F.O. proponevano ricorso avverso detto decreto, sia in sede civile che penale per truffa ai danni degli I.F.O.
- il giudice di Rimini ha munito il decreto di provvisoria esecutività;

**VISTO:** l'atto di precetto notificato in data 03.02.2010;

**RITENUTO** necessario che gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri si costituiscano nel giudizio di cui trattasi;

**DISPONE**

che la difesa dell'Ente nell'atto di precetto notificato dalla Società Kratos s.p.a., venga affidato all' Avv. Antonio Stanizzi, al quale viene conferita separata procura "ad litem".

**IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Francesco Bevere**



F.G.

## **PROCURA AD LITEM**

**IL DIRETTORE GENERALE FRANCESCO BEVERE, IN QUALITA' DI  
LEGALE RAPPRESENTANTE DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI  
OSPITALIERI CON SEDE IN ROMA, VIA ELIO CHIANESI N° 53**

### **D E L E G A**

**L' AVVOCATO ANTONIO STANIZZI A RAPPRESENTARE E DIFENDERE  
QUESTI ISTITUTI, NEL GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI PRECETTO,  
NOTIFICATO AD ISTANZA DI KRATOS SPA IN DATA 03.02.2010  
CONFERENDOGLI OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' DI LEGGE,  
COMPRESA QUELLA DI TRANSIGERE E DI FARSI SOSTITUIRE  
ELEGGENDO DOMICILIO PRESSO LO STUDIO SITO IN ROMA, VIA  
ARCHIMEDE, 138 - 00197 ROMA.**

**ROMA LI',**

**IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. FRANCESCO BEVERE**



**E' VERA LA FIRMA  
(Antonio STANIZZI)**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA

SENT. 3935/12  
CRON. 979/12  
REP. 3131/12

IFO DI ROMA
31 MAR. 2014
Prot. Arrivo n. 1224

in persona del Giudice unico dott. Simona Sansa ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 10714 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010 vertente

TRA

**ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede n. 138, presso lo studio dell'avv. A. Stanizzi, che li rappresenta e difende per procura in calce all'opposizione a precetto;

*Opponente*

E

**KRATOS S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell'avv. P. Frattarelli, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. I. Bagli per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

*Opposta*

nella quale le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 25.11.2011.

***Svolgimento del Processo***

Con atto di citazione, notificato in data 16.2.2010, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (d'ora in poi I.F.O.) proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 1.2.2010 dalla parte opposta, con cui era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 396.985,54 oltre interessi legali e spese, in virtù di decreto ingiuntivo n. 754 del 4.5.2005 emesso dal tribunale di Rimini in favore della Kratos s.p.a. In particolare l'opponente eccepiva la nullità, inammissibilità, improcedibilità dell'atto di precetto poiché notificato in violazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 89 della legge 191/09 (legge finanziaria 2010); inoltre eccepiva l'erroneità del precetto, poiché in esso non era stato dato atto che la Kratos aveva già riscosso, in

forza dello stesso titolo, l'importo di € 123.930,00 nell'ambito della procedura esecutiva n. 30373/08 R.G.es.. L'opponente concludeva pertanto chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di precetto; in via subordinata di dichiarare che la somma precettata doveva essere ridotta dell'importo di € 123.930,00, nonché di condannare la Kratos s.p.a. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

Si costituiva la società convenuta contestando nel merito la tesi avversaria, chiedendone il rigetto. In particolare la Kratos sosteneva che la legge finanziaria invocata non era applicabile agli I.F.O. e che in ogni caso prevedeva il divieto di azioni esecutive (e non di notifiche di atti di precetto) solo per due mesi; che infine nell'atto di precetto opposto la società creditrice aveva dato atto del pagamento riscosso il 9.4.2009. Concludeva pertanto la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'I.F.O. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2011 e decisa con la pronuncia della presente sentenza sulle conclusioni delle parti, previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e repliche.

#### *Motivi della Decisione*

Occorre premettere che l'opposizione proposta è un'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata (art. 615, primo comma c.p.c.), malgrado nell'intestazione dell'atto di citazione sia stato richiamato anche l'art. 617 c.p.c.: gli I.F.O. d'altronde contestano il diritto della Kratos di procedere ad esecuzione forzata, non anche la regolarità formale del titolo o del precetto.

Ciò posto, si deve rilevare che l'art. 2, comma 89 della legge 191/2009, come modificato dall'articolo 1, comma 23-*vicies* del D.L.30 dicembre 2009 n. 194 stabilisce che *"Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di due mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori"*.

La norma richiamata dunque impone per un periodo di due mesi dalla sua entrata in vigore il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle A.S.L. e delle aziende ospedaliere delle Regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari.



Come correttamente sostenuto dalla società convenuta, la disciplina normativa invocata non si applica agli I.F.O., Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che, pur costituendo parte integrante del sistema sanitario nazionale e regionale, sono configurati dalla legge Regione Lazio n. 2/06 quali enti pubblici dipendenti dalla Regione a rilevanza nazionale, dotati di autonomia amministrativa patrimoniale e contabile, e quindi non sono né aziende sanitarie locali né aziende ospedaliere.

In ogni caso, anche a voler optare per un'applicazione estensiva della normativa in questione, nella specie parte opponente non ha provato la sussistenza del presupposto che la legge finanziaria 2010 richiede per l'operatività del divieto di azioni esecutive, ovvero la sottoscrizione da parte della regione Lazio di un piano di rientro dai disavanzi sanitari. Il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte che invoca il beneficio sospensivo dell'azione esecutiva rende conseguentemente inapplicabile la disciplina legislativa n. 191 del 2009.

Anche il secondo motivo di opposizione è infondato. Difatti nell'atto di precetto opposto è espressamente indicato (v. pag. 2) che la società creditrice ha riscosso il 9.4.2009 un primo pagamento di € 123.930,00 nell'ambito della procedura esecutiva n. 30737/08, imputandolo ai sensi dell'art. 1194 c.c. alle spese giudiziali, alle spese legali ed agli interessi maturati sino alla data del pagamento.

Analogamente infondata è la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta in via riconvenzionale dalla convenuta. Occorre infatti evidenziare che la facoltà di liquidare il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 cod. civ., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività: *"tale facoltà, invero, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere invece, carattere sanzionatorio od afflittivo"* (Cass. 17902/10).

Facendo proprio tale principio il giudice ritiene che nella specie non sia stata fornita la prova di un danno effettivamente subito dalla società convenuta, non potendosi esso ravvisare semplicemente nell'infondatezza della domanda proposta.

In considerazione di quanto sopra esposto la domanda degli I.F.O. non può essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, come liquidate in dispositivo.

*P. Q. M.*



Il Giudice della quarta sezione civile del Tribunale di Roma in funzione monocratica – definitivamente pronunciando nella causa (n. 10714/2010 R.G.C.) promossa da I.F.O. nei confronti della Kratos s.p.a. – ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte, così dispone:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
- 3) condanna gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri al pagamento in favore di parte convenuta delle spese legali, che si liquidano complessivamente in € 9.403,50, di cui € 2.032,00 per onorari, € 7.364,00 per competenze, € 7,50 per spese, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma il 23.2.2012.

Il Giudice

Simona Sansa

*Simona Sansa*



R. CANCELLIERE GI  
M. Grazia Corigliano  
*Corigliano*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li. 24 FEB 2012

*Corigliano*